



TRIBUNALE DI PALMI

Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. [REDACTED]
[REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1491 dell'anno 2013 del Ruolo Generale, vertente

tra

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone;

ATTORE

contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa dall'Avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Nonché

Prefettura di Reggio Calabria e Prefettura di Potenza;

CONVENUTE CONTUMACI

OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale d'udienza del 20.2.2015, che in questa sede si deve intendere integralmente trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via prodromica va messo in evidenza come, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., la sentenza deve tra l'altro contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (n. 4 art. cit.), mentre non è più richiesto "lo svolgimento del processo", che viene qui quindi omesso.

Va comunque premesso che: a) l'attore ha citato in giudizio le suesposte convenute



deducendo di essere venuto per caso a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria su dei beni immobili di proprietà dello stesso, effettuata da Equitalia in data 14.4.2005, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73, fino alla concorrenza della somma di euro 48.433,46 (pari al doppio del debito, quantificato in euro 24.216,73), e in conseguenza di crediti di diversa natura vantati dal concessionario, sulla base di cartelle esattoriali notificate negli anni 2001, 2002 e 2003; b) con particolare riguardo alla giurisdizione e competenza di questo Tribunale, l'attore specificava che le cartelle esattoriali 09420000030559438000, 09420000030559539000, 09420010048833921001, 09420010049376957001, 09420010053134662000, 09420010060580528000, 09420020008309049000, 09420020033655690000, 09420030001947024000, 09420030042187013000, tutte notificate nel 2001, 2002 e 2003, non erano state seguite da ulteriori atti interruttivi, cosicchè il credito si era prescritto nel termine di 5 anni; c) conseguentemente, l'attore deduceva che, una volta dichiarata l'illegittimità della pretesa con riferimento alle cartelle sopra indicate, il credito residuo (di cui alle cartelle che esulavano la competenza del tribunale ordinario) era inferiore a euro 1.500, con conseguente illegittimità sopravvenuta dell'iscrizione ipotecaria.

Si costituiva Equitalia, opponendosi alla domanda e sostenendo: a) la tardività della stessa, in quanto le cartelle non erano state opposte nei termini; b) l'infondatezza della conseguente richiesta di declaratoria di illegittimità dell'iscrizione.

Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia (con revoca dell'ordinanza di revoca della contumacia precedentemente dichiarata) della Prefettura di Potenza (oltre che di quella, già dichiarata in giudizio della Prefettura di Reggio Calabria), atteso che alcun atto costitutivo risulta depositato dalla convenuta in parola.

Nel merito, si ritiene che la domanda, che deve essere qualificata quale di accertamento negativo del credito vantato dalle amministrazioni convenute, debba essere accolta.

Si osserva invero che non risulta contestato che l'iscrizione ipotecaria, con riferimento alle cartelle esattoriali sopra indicate, sia stata effettuata il 14.4.2005 e che non si evincono in atti ulteriori atti interruttivi della prescrizione quinquennale, che si è pertanto maturata il 14.4.2009.

Non può essere degna di accoglimento l'eccezione di Equitalia, che ha dedotto la tardività dell'opposizione per mancata tempestiva opposizione delle cartelle presupposte.



Si osserva invero, sul punto, che la domanda de qua, avendo ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito presupposto nell'iscrizione e la conseguente illegittimità della stessa (limitatamente al credito che rientra nella giurisdizione e competenza di questo Tribunale ordinario) non incorre nella decadenza prevista per l'opposizione alle cartelle e/o all'iscrizione ipotecaria, in quanto viene dedotto un fatto estintivo (prescrizione) successivo sia all'emissione delle cartelle che, addirittura, alla stessa iscrizione ipotecaria (mentre la giurisprudenza prodotta da parte convenuta presuppone che la prescrizione si fosse maturata precedentemente all'emissione delle cartelle).

Del resto, non si può affermare che sussista un diritto del creditore di mantenere un'iscrizione ipotecaria ai danni del debitore a tempo indefinito (salva la rinnovazione dopo vent'anni, ex art. 2847 c.c.), dovendosi affermare che la prescrizione del diritto di credito torni a decorrere anche dopo l'iscrizione ipotecaria (si veda, sulla distinzione tra prescrizione del diritto ed il termine previsto per l'efficacia dell'ipoteca, Cass. 1586/2002: *"La durata ventennale prevista dall'art. 2847 cod. civ. per l'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca sia dal termine di prescrizione del diritto di credito garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo"*).

Nel caso di specie, quindi, in mancanza di prova (cui era onerata la convenuta Equitalia) relativa alla sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, si deve ritenere che si sia maturata la prescrizione quinquennale del credito, quantomeno con riferimento al credito portato nelle cartelle sopra indicate.

[REDACTED]

Le spese e competenze seguono comunque la soccombenza e vanno calcolate sulla base del valore della controversia [REDACTED]

[REDACTED] con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Taccone, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.



Il Tribunale di Palmi, in persona del Giudice [redacted] definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] contro Equitalia Sud s.p.a., Prefettura di Reggio Calabria e Prefettura di Potenza, , così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria a carico dell'attore, effettuata il 14.4.2005, limitatamente al credito vantato nelle cartelle esattoriali 09420000030559438000, 09420000030559539000, 09420010048833921001, 09420010049376957001, 09420010053134662000, 09420010060580528000, 09420020008309049000, 09420020033655690000, 09420030001947024000, 09420030042187013000, per sopravvenuta prescrizione dello stesso;

condanna Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di [redacted]

Palmi, 10 giugno 2015.

Il Giudice
Piero Santese

